

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

21.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Ricezione della legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1515)	323
PRESIDENTE	323, 324, 325
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per trasporti e l'aviazione civile</i>	325
KORACH	324, 325
PICCINELLI	324
Disegno di legge (Rinvio):	
Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istituzioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere (1026)	325
PRESIDENTE	325
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	325
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (1426)	325
PRESIDENTE	325, 326

PAG.

DAL MASO, <i>Relatore</i>	325, 326
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	325

Votazione segreta:

PRESIDENTE	327
----------------------	-----

La seduta comincia alle 10,30.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1515).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ».

Onorevoli colleghi, come ricorderete l'onorevole Marzotto Caotorta ha avuto già modo di svolgere un'ampia relazione sul disegno di legge oggi al nostro esame nella seduta

del 26 settembre 1973, in sede referente. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di acquisire il contenuto della relazione già illustrata.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

KORACH. Vorrei esprimere le mie perplessità sul disegno di legge oggi al nostro esame, e far rilevare la contraddittorietà che esiste tra il provvedimento e la relazione che lo accompagna.

Mentre infatti nella relazione si dice che la comunità economica europea ha già emanato ed emanerà direttive comunitarie, che andranno poi recepite una per una all'interno del paese nella legislazione in vigore, direttive tendenti all'unificazione dei criteri di omologazione dei veicoli a motore, in modo che l'omologazione in ogni paese membro della Comunità sarebbe una garanzia della presenza nei veicoli omologati di caratteristiche che sono comuni per decisione unanime dei paesi della CEE; viceversa, il disegno di legge non fa riferimento ad una effettiva conformità a tutte le norme della CEE in materia, ma stabilisce, come elemento per ottenere l'immatricolazione, la pura e semplice omologazione presso altro Stato membro della CEE. Da ciò deriverebbe l'assurda conseguenza che un veicolo conforme alle norme italiane solo per la parte già stabilita dalla CEE e recepita nella normativa nazionale, benché difforme per tutta una serie di altri aspetti, potrebbe essere regolarmente immatricolato in Italia ed omologabile, con la sola garanzia rappresentata dall'articolo 7 del provvedimento, in cui si stabilisce che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, qualora ritenga pericolosi per la circolazione certi veicoli, può rifiutare l'immatricolazione o vietarne la vendita, ma solo per sei mesi.

Leggendo le norme CEE risulta, per esempio, che esse sono valide, per quanto riguarda i sistemi di frenatura, solo per alcuni tipi di veicoli. Vorrei anche ricordare che in sede CEE non si è ancora trovato un accordo circa il grave problema del carico assiale degli autoveicoli: noi con questa legge verremo così a porre l'industria nazionale in condizioni di inferiorità rispetto a quella degli altri Stati membri della Comunità, come ad esempio la Francia, che consente l'omologazione di veicoli con carico assiale superiore a quello stabilito in Italia.

In sostanza questo provvedimento, così come è formulato, in quanto comporta una

automatica immatricolazione di quei veicoli già omologati da altri Stati membri della CEE anche se non rispondenti in tutto alle caratteristiche stabilite dalla normativa italiana, non può essere accettato e necessita di una revisione generale. Bisogna fare una legge in cui si dica che l'omologazione dei veicoli a motore in Italia viene fatta recependo le norme CEE.

Credo sia pertanto necessario un rinvio della discussione per poter meglio esaminare il problema.

PRESIDENTE. Lo spirito del provvedimento era quello di recepire le norme comunitarie in materia di omologazione dei veicoli a motore. Bisogna ora vedere se non sia stato tradito questo spirito, con la conseguenza che veicoli omologati all'estero vengano automaticamente omologati in Italia pur senza rispettare le nostre norme di omologazione.

KORACH. All'articolo 1 bisogna sostituire la parola: « possono » con la parola: « debbono ». Comunque, se questo articolo rispecchia le finalità del provvedimento, non altrettanto si può dire degli articoli 5 e 7. L'articolo 5 riguarda gli Stati membri, neanche la rispondenza alle norme comunitarie, e l'omologazione presso lo Stato membro diventa valida per tutti gli Stati membri. In merito al primo comma, che è del seguente tenore: « I veicoli di cui all'articolo 1, omologati presso altro Stato membro della CEE, la cui documentazione di omologazione risulti depositata presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sono ammessi all'immatricolazione sulla base del certificato di conformità », si può portare l'esempio di un autocarro con asse di dodici tonnellate.

L'articolo 7 stabilisce addirittura che non si può rifiutare l'omologazione per più di sei mesi.

PICCINELLI. Se questo disegno di legge venisse approvato, ci troveremo di fronte a tre fonti normative: il codice della strada, che contiene alcune norme in materia di omologazione, il regolamento di attuazione del codice della strada e i decreti emanati dal ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Chi dovrà materialmente procedere all'omologazione dovrà interpretare queste norme coordinandole fra di loro: è questo il problema. È evidente che, in caso di contraddittorietà fra la legge, il regolamento ed il decreto, dovrebbero essere applicate le prime

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

due fonti normative. Non è pensabile, infatti, che un decreto del ministro possa abrogare le norme contenute nel regolamento.

È indubbio che quanto ha detto l'onorevole Korach su chi sarà chiamato ad applicare queste norme può suscitare delle perplessità. Pertanto mi sembra opportuno un breve rinvio per dare la possibilità agli organi del Ministero di approfondire questa materia e di controllare che cosa si verifichi, di fatto, nell'ipotesi in cui un veicolo venga omologato, in base alle direttive della Comunità economica europea, in altri paesi della Comunità.

PRESIDENTE. Non è detto che gli Stati membri applichino le direttive della CEE. Se, per esempio, in Francia ed in Germania si porta il carico assiale a cinque tonnellate, noi saremmo obbligati a procedere all'omologazione.

CENGARLE, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. In sede comunitaria, nonostante tutti gli sforzi, ancora non è stata raggiunta fra i vari paesi un'intesa su questo punto.

Vorrei rilevare che il disegno di legge al nostro esame è stato presentato per cercare di favorire la nostra industria, non per danneggiarla. Comunque, non mi oppongo al rinvio.

KORACH. Bisogna strutturare il provvedimento in modo diverso.

PRESIDENTE. Per dare modo al sottosegretario di controllare quanto è emerso dalla discussione, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istituzioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere (1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 9 maggio 1959, n. 394, concernente il rilascio di concessioni per l'impianto e per l'esercizio di stazioni radioelettriche alle aziende e istitu-

zioni straniere e alle rappresentanze diplomatiche estere ».

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Il disegno di legge, che modifica alcuni articoli della legge n. 394, è stato superato dall'approvazione del testo unico del codice postale, che dall'articolo 325 all'articolo 329 ha largamente recepito quanto viene previsto in questo provvedimento. Per questo motivo il Ministero non ha più alcun interesse all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. A nome dei membri della Commissione, prendo atto di questa dichiarazione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

L'onorevole Dal Maso ha facoltà di svolgere la relazione.

DAL MASO, Relatore. Mi rimetto alle considerazioni già espresse in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. L'articolo 1 è assorbito dal nuovo codice postale, mentre dell'articolo 2 il Governo propone una nuova formulazione che tiene conto di quanto previsto in materia di prescrizione dallo stesso codice.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato dal Senato.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Gli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, ap-

provato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 133.* — Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'ufficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149.

Articolo 138. — L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.

Articolo 139. — È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e all'obbligo sanciti nel presente articolo.

Articolo 150. — Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data dell'operazione contestata, sempreché la irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

Articolo 151. — Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti con il decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire 100 fra capitale ed interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi;

c) di trenta anni, quando si tratti di crediti superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

DAL MASO, *Relatore.* Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*E respinto*).

L'articolo 1 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo, ora articolo unico:

ART. 2.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo precedente, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo 168 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

DAL MASO, *Relatore.* Accetto l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dal relatore.

(*E approvato*).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1973

A seguito delle modificazioni apportate, avverto che l'onorevole relatore ha proposto che il disegno di legge assuma il nuovo titolo: « Disposizioni in materia di prescrizione di crediti dei libretti postali di risparmio ».

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge nella formulazione testé letta.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1426, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti po-

stali di risparmio » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1426):

Presenti	24
Votanti	15
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.
(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amodio, Baghino, Bargellini, Becciu, Belci, Bodrito, Canestrari, Catella, Dal Maso, Marocco, Merli, Piccinelli, Pumilia, Russo Ferdinando.

Si sono astenuti:

Baldassari, Carri, Geravolo, Ciacci, Fioriello, Froio, Korach, Scipioni e Skerk.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO